



## Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7

### D.L. 54/2017 / A.C. 4451

Dossier n° 162 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

17 maggio 2017

#### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4451
D.L.	54/2017
Titolo:	Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	29 aprile 2017
pubblicazione in G.U.:	29 aprile 2017
presentazione:	29 aprile 2017
assegnazione:	2 maggio 2017
scadenza:	28 giugno 2017
Commissione competente :	IV Difesa
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

#### Contenuto

Il decreto-legge è stato emanato in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017.

L'**articolo 1** integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). Tale incremento è limitato al periodo 1°- 28 maggio 2017.

Il citato comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano "strade sicure" che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare, l'**articolo 1** rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'**articolo 2** autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni

di euro.

L'**articolo 3** reca l'entrata in vigore del decreto-legge, coincidente con il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, presentato in prima lettura alla Camera, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); riporta in allegato la dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), motivata in quanto "atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato".

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio è stato previsto dall'articolo 7-*bis*. Il relativo piano di impiego è stato successivamente prorogato o con le leggi di stabilità e di bilancio (di stabilità per il 2014 e per il 2016, di bilancio per il 2017) o con i seguenti decreti-legge:

fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 192 del 2014;

fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto- legge 18 febbraio 2015, n. 7;

fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali").

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge presenta un contenuto puntuale.